

 La scelta assicurativa consapevole	<b>ALLEGATO 4 TER REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE</b> Conforme all'Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente
<b>VIA ERNESTO ROSSI 28 - 52100 AREZZO (AR)</b>	
<b>CODICE RUI B000703465</b>	

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, il distributore: ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. **Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione**

**I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito IVASS**

<b>INTERMEDIARIO</b>	<b>Expèrtas s.r.l.</b>
<b>PARTITA IVA /COD. FISCALE</b>	<b>02441530512 / 02352000513</b>
<b>SEDE LEGALE</b>	<b>Via Ernesto Rossi 28 - 52100 Arezzo AR</b>
<b>NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI</b>	<b>B000703465</b>
<b>DATA DI ISCRIZIONE AL RUI</b>	<b>02/03/2022</b>

Expèrtas mette a disposizione il presente documento:

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, all'indirizzo</b>	<b>Via Ernesto Rossi 28 - 52100 Arezzo</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Sul proprio sito internet</b>	<b>www.expertas.it</b>
<b>Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, attraverso consegna/trasmissione al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.</b>	

#### **SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI**

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l'intermediario:

- a) **Ha l'obbligo di consegnare/trasmettere** al contraente **l'Allegato 3** al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;

- b) **Ha l'obbligo di consegna dell'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018**, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c) **Ha l'obbligo di consegnare** copia della **documentazione precontrattuale e contrattuale** prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- d) **È tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti** con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione;
- e) Se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze del contraente o dell'assicurato ha **l'obbligo di informare il contraente** di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.
- f) **Ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento** identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all'art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- g) **Ha l'obbligo di fornire** in forma chiara e comprensibile **le informazioni oggettive sul prodotto**, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

## SEZIONE II - REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l'intermediario, nei casi di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, assume i seguenti obblighi supplementari:

- a) **Ha l'obbligo di consegnare/tramettere al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018** prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto,
- b) **Ha l'obbligo** di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) In caso di **vendita con consulenza**, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) In caso di **vendita senza consulenza** di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) In caso di **vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo**, ha l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f) **Ha l'obbligo** di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private.

